



Comune di OSTIGLIA
(Prov. Di Mantova)

REGOLAMENTO
"PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA
FRAZIONE DI CORREGGIOLI"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 10.12.2014



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA FRAZIONE DI CORREGGIOLI

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione popolare, previste dall'art.6 della legge 142/1990 e dall'art.31 dello Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune. Il Consiglio di Frazione è apartitico, non ha alcuno scopo di lucro ed è fondato unicamente sull'attività gratuita da parte del cittadino residente. Tale Consiglio è istituito al fine di:

- Approfondire problemi e migliorare le condizioni di vita della Frazione
- Formulare proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali
- Promuovere iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, l'assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell'ambiente, il verde, gli impianti pubblici della Frazione
- Collaborare allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo
- Stimolare l'interesse della pubblica opinione sui problemi principali della Frazione

Art. 2

Organi della Frazione

Sono organi della Frazione:

1. Il Consiglio di Frazione
2. Il Presidente del Consiglio di Frazione

Il Consiglio di Frazione è composto da 5 membri, di cui almeno uno residente a Comuna Bellis.

Art. 3

Elezione del Consiglio

Il Sindaco, mediante avviso pubblico, indica la data delle elezioni del Consiglio di Frazione di Correggioli (Comuna Bellis), da svolgersi entro 6 mesi da proprio insediamento ed invita i cittadini ivi residenti, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che vogliano candidarsi, a depositare domanda scritta presso il Segretario Comunale, almeno 30 giorni prima della votazione.

In sede di prima applicazione le elezioni del consiglio di frazione dovranno svolgersi entro un anno dall'insediamento del Sindaco.

Nei 15 giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature:

- il Segretario Comunale redige l'elenco dei candidati in ordine alfabetico;
- il Sindaco cura la diffusione dell'elenco dei candidati, in modo che essa sia la più ampia possibile.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Non si procede all'elezione qualora il numero delle candidature presentate sia inferiore a quello dei consiglieri assegnati.

Verrà istituito un seggio elettorale nella Frazione di Correggioli.

Il seggio elettorale è costituito da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco, fra i residenti nella Frazione.

Non possono essere nominati scrutatori coloro che sono candidati.

I componenti del seggio operano a titolo gratuito.

Art. 4

Operazioni di voto

Le operazioni di voto si svolgeranno in giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 17.

Hanno diritto al voto tutti i cittadini residenti nella Frazione (Correggioli e Comuna Bellis) che abbiano compiuto, entro il giorno della votazione, il diciottesimo anno di età.

Il Presidente del seggio consegna a ciascun elettore una scheda con l'elenco prestampato dei candidati in ordine alfabetico.

Il voto, segreto ed anonimo, si esprime segnando una croce in un apposito spazio accanto al nome del candidato.

Si possono esprimere un massimo di due preferenze.

Art. 5

Proclamazione degli eletti

Terminate le operazioni di voto, si procede immediatamente allo scrutinio.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più candidati, ha la precedenza quello più anziano d'età.

Terminate le operazioni di scrutinio, viene redatto un verbale nel quale vanno indicati:

1. Il numero dei votanti
2. Il numero dei voti validi, delle schede bianche e delle nulle
3. L'elenco dei candidati con i rispettivi voti

Il verbale, sottoscritto dal Presidente di seggio e dagli scrutatori, è consegnato il giorno seguente, insieme al plico contenente le schede, al Segretario Comunale.

Il Sindaco dà comunicazione ufficiale agli eletti.

Il Consiglio così costituito rimane in carica fino alla scadenza dell'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

In materia di operazioni elettorali, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano per analogia le disposizioni relative alle consultazioni elettorali comunali.

Art. 6

Incompatibilità

Non possono essere eletti coloro che si trovano nelle stesse condizioni di incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali; non possono inoltre essere eletti coloro che rivestono cariche elettive pubbliche comunali, provinciali, regionali o nazionali.

Non possono essere eletti coloro che hanno rivestito la carica di Consigliere di Frazione per due mandati consecutivi senza interruzione.

Se le incompatibilità di cui sopra emergono durante l'esercizio del mandato, il Consigliere verrà dichiarato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 7

Presidente del Consiglio di Frazione

Il Sindaco, entro i 30 giorni successivi alla proclamazione degli eletti, convoca il Consiglio di Frazione, con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente; presiede la riunione il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

Il Presidente viene eletto fra i Consiglieri, con un voto che richiede la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

E' compito del Presidente:

- Convocare e presiedere il Consiglio di Frazione
- Mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, per tutte le questioni riguardanti la Frazione
- Compilare l'ordine del giorno del Consiglio
- Impegnarsi affinché venga data la massima diffusione alle convocazioni e alle decisioni assunte dal Consiglio.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Frazione.

Il Presidente può cessare dalle proprie funzioni per dimissioni motivate, o per revoca della carica deliberata dal Consiglio di Frazione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, ovvero per sopravvenuta incompatibilità. Il Consiglio di Frazione provvede a nominare un nuovo Presidente, con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 8

Convocazioni e riunioni del Consiglio

Le riunioni successive alla prima sono convocate per iscritto dal Presidente, almeno tre giorni prima.

In caso di impedimento, provvede alla convocazione il Consigliere più anziano.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Copia della convocazione viene inviata contestualmente al Sindaco per conoscenza.

Il Consiglio di Frazione viene convocato di norma almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato dal Presidente:

1. Su richiesta del Sindaco o di un Consigliere Comunale per specifici problemi
2. Su richiesta sottoscritta da un terzo dei membri del Consiglio di Frazione o di almeno quindici cittadini della Frazione
3. Su richiesta di un terzo dei Consiglieri Comunali.

Art. 9

Sedute del Consiglio

Le sedute del Consiglio di Frazione sono pubbliche.

Alle riunioni possono intervenire con diritto di parola:

- I Consiglieri Comunali
- Altri, se espressamente indicati nella convocazione
- Il primo firmatario della richiesta di convocazione, se questa è avvenuta a seguito di iniziativa dei cittadini, come previsto dal punto 2 dell'art. 8.

Art. 10

Validità della seduta e decisioni approvate

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei Consiglieri assegnati.

Le decisioni sono approvate a maggioranza semplice e vanno inviate in copia all'Amministrazione Comunale a cura del Presidente. Una copia va conservata presso il Consiglio di Frazione.

In ogni seduta funge da segretario un componente del Consiglio nominato, a tale scopo, dal Presidente.

Il Segretario redige il verbale della seduta.

Art. 11

Funzioni e competenze

IL Consiglio di Frazione:

1. Esprime pareri e formula proposte in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali di tipo sanitario, assistenziale, culturale, scolastico, sportivo, ricreativo e di ogni altro ordine, relativi alla Frazione
2. Può convocare, secondo quanto previsto dal regolamento, assemblee per la discussione di problemi inerenti la Frazione
3. Formula proposte per la soluzione dei problemi della Frazione, sentite le formazioni sociali presenti nel territorio



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

-
4. Esprime pareri, di sua iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sulle materie di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 12

Assemblea di Frazione

Il Consiglio di Frazione convoca assemblee generali, di norma almeno una volta l'anno, per la pubblica discussione dei problemi generali o inerenti la Frazione.

Copia della convocazione viene inviata al Sindaco.

Il voto dell'assemblea ha valore consultivo e viene espresso al Consiglio di Frazione, il quale si impegna a tenere nel massimo conto il parere dei cittadini.

L'assemblea approva le proposte con voto favorevole della maggioranza dei cittadini presenti.

Il Consiglio di Frazione convoca l'assemblea:

1. Per propria determinazione
2. Su richiesta sottoscritta da un terzo dei membri del Consiglio di Frazione
3. Su richiesta sottoscritta da almeno quindici cittadini della frazione
4. Su richiesta del Sindaco o di un Assessore.

Art. 13

Strutture del Consiglio

La sede del Consiglio di Frazione è individuata presso l'ex scuola elementare di Correggioli.

La documentazione attinente l'attività del Consiglio e delle assemblee di frazione è conservata presso l'Ufficio di Segreteria del Comune. L'accesso è assicurato secondo le norme di legge e regolamentari interne.

Art. 14

Diritto di informazione

Il Consiglio di Frazione ha diritto di ottenere dagli organi amministrativi del Comune notizie, informazioni e copie degli atti riguardanti la Frazione o necessari per lo svolgimento dei loro compiti.

Le copie verranno rilasciate gratuitamente.

Le richieste sono avanzate al Sindaco, a cura del Presidente del Consiglio di Frazione.

L'esito delle richieste, integrato da eventuali osservazioni o dai motivi di eventuali ritardi nell'inoltro della risposta, viene comunicato dal Sindaco, sentiti gli uffici settorialmente competenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 15

Petizioni



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Gli elettori della Frazione possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazione al Consiglio di Frazione, per quanto riguarda gli affari di competenza.

Le petizioni e le proposte devono essere integrate da idonee motivazioni ed illustrazione, nonché sottoscritte da non meno di quindici elettori della Frazione.

Le firme relative, apposte in calce al testo della petizione o della proposta, dovranno essere accompagnate dall'indirizzo dei sottoscrittori.

Le petizioni o le proposte devono essere presentate al Presidente e per conoscenza al Sindaco.

Entro sessanta giorni dalla data del deposito, il Consiglio di Frazione esprime le proprie determinazioni in ordine alle stesse.

* * * *